

Disturbi della personalità e vizio di mente
(Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre – 29 settembre 2021, n. 35660)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Viceversa, nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i suddetti caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere Dott. GABRIELLA CAPPELLO;

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. MARINELLI FELICETTA, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Domenico MARZI, del foro di Frosinone per F.L., il quale si è riportato ai motivi.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale F.L. era stato condannato per furto pluriaggravato, consumato il (OMISSIS) mediante impossessamento di una borsa nera di pelle di proprietà di A.G. (bene custodito all'interno di autovettura parcheggiata sulla pubblica via), previa rottura del finestrino, ha escluso l'aggravante della esposizione alla pubblica fede e rideterminato favorevolmente la pena.

2. L'imputato ha proposto ricorso, con difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, sulla scorta di una consulenza dalla quale era emerso che gli episodi di furto, ripetuti, sebbene occasionali, erano da ascrivere a fenomeni di discontrollo degli impulsi, da collegare a una sindrome disforico-depressiva con instabilità emotiva, a seguito di eventi psico-traumatici. Il Tribunale aveva tenuto conto di tali risultanze al solo fine di commisurare la pena alla reale offensività del fatto, così escludendo la recidiva e affermando che la spinta a commettere i furti sarebbe stata conseguenza dei problemi psichici riscontrati. La Corte d'appello, a fronte del relativo motivo di gravame, avrebbe motivato il rigetto senza dare adeguata risposta alle doglianze ivi sviluppate e senza tenere in debito conto gli esiti di quell'accertamento che la parte ha richiamato per stralci, onde evidenziare il travisamento di tale dato da parte dei giudici territoriali.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla valutazione delle prove (riprese delle telecamere di sorveglianza del luogo), contestando la ritenuta insussistenza di una giustificazione alternativa rispetto a quella formulata.

Con il terzo, infine, ha detto vizio della motivazione, questa volta con riferimento al diniego delle generiche e alla dosimetria della pena.

3. La difesa ha depositato nota con allegata produzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto limitatamente al dedotto vizio motivazionale inerente alla valutazione della sussistenza del vizio parziale di mente.

2. Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto che la penale responsabilità del F. risultasse al di là di ogni ragionevole dubbio dalle immagini estrapolate dalle telecamere installate nell'area del parcheggio del cimitero, ove era in sosta l'autovettura della persona offesa. Dalle stesse, in particolare, era emerso che un soggetto era sceso da una FIAT Multipla di colore celeste, aggirandosi a piedi nel parcheggio, per poi risalire sull'auto dopo pochi minuti trafelato e recando con sé una borsa a tracolla di colore nero; il tutto era avvenuto in un giorno e in un orario compatibili con quelli del denunciato furto; qualche giorno dopo, un'auto dello stesso tipo e colore era stata notata nel medesimo luogo dal custode del cimitero, il quale aveva annotato il numero di targa che aveva poi condotto alla identificazione dell'odierno imputato, proprietario del veicolo e avente tratti somatici assolutamente corrispondenti a quelli dell'uomo ripreso dalla videocamera del (OMISSIS). Di alcun rilievo è stata ritenuta la circostanza che nel video fosse ripreso anche un altro uomo, atteso che costui indossava pantaloni chiari, laddove l'uomo che era risalito sull'auto in tutta fretta recando con sé una borsa nera era vestito di scuro.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso la meritevolezza delle generiche, in difetto di elementi positivi e in presenza di alcuni negativi, quali i precedenti penali specifici del F.; la condizione patologica dello stesso era stata tenuta in considerazione dal Tribunale, non quale autonomo elemento circostanziale, ma al fine di neutralizzare gli effetti della contestata recidiva, la

consulenza allegata, disposta in fase cautelare, non dimostrando la diminuità capacità con riferimento ai fatti di giudizio.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. La Corte d'appello non ha fornito idonea giustificazione in merito all'invocato vizio della semi infermità mentale, rispetto al quale la parte aveva opposto i risultati di un accertamento che era stato espletato nello stesso procedimento, sia pure in una fase incidentale (cfr. in ordine al relativo onere probatorio, sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, Rv. 276170, in cui si è affermato che l'onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull'accusa, sicchè, per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone in dubio pro reo, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio "più probabile che non"; sez. 4, n. 13329 del 8/272018, Agresti, Rv. 273251, in cui si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte deduca l'omessa motivazione circa l'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha comunque l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice).

I giudici territoriali si sono limitati a evidenziare che la questione non era stata pretermessa dal primo giudice, ma valutata solo per attenuare il rigore della pena, alla stregua della contestata recidiva pluriaggravata. Solo in maniera del tutto apodittica ha poi ritenuto che l'elemento non fondasse la richiesta di riconoscimento della diminuzione invocata, limitandosi a affermare che la sindrome accertata non aveva avuto concreta incidenza sulla perpetrazione del delitto.

Trattasi di un vero e proprio vizio di travisamento omissivo di un elemento di valutazione, avuto riguardo al complessivo tenore del parere acquisito al procedimento e valutato dal primo giudice, i cui stralci parte ricorrente ha riversato nel ricorso. Rispetto ad esso manca, in altri termini, una valutazione effettiva del suo significato, cosicchè è interdetto a questo giudice il relativo controllo sul percorso giustificativo, del quale la Corte d'appello ha offerto solo le conclusioni, vale a dire la non incidenza della riscontrata sindrome sulla specifica condotta di reato.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà procedere a un rinnovato esame del punto specifico, che tenga conto dei principi consolidati che si vanno a illustrare.

3.2. In linea generale, deve intanto ribadirsi che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (cfr. Sez. unite n. 9163 del 25/1/2005, Raso, Rv. 230317; sez. 1, n. 14808 del 4/72012, Chiadini, Rv. 252289; sez. 6, n. 33463 del 10/5/2018, Rv. 273793, in cui si è evidenziata la necessità che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale; sez. 1, n. 35842 del 16/4/2019, Mazzeo Toni, Rv. 276616).

Peraltro, la diminuzione di cui si discute è compatibile con una maggiore intensità del dolo che può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. sez. 1, n. 43216 del 16/172018, Cremona Girolamo, Rv. 274409). E, infatti, in tema di accertamento dell'elemento soggettivo del reato, l'indagine sulla colpevolezza di un soggetto che sia stato riconosciuto seminfermo di mente va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi di persona pienamente capace, potendo la ridotta capacità di intendere e di volere avere influenza solo nei casi contraddistinti da un particolare dolo specifico (cfr. sez. 1, n. 16141 del 24/1/2017, Bergamini, Rv. 272700; sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, dep. 2019, Timpanaro Giuseppe, Rv. 275525).

3.3. Infine, va pure ricordato che, ai fini dell'applicazione degli [artt. 88 e 89 c.p.](#), l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio (cfr. sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori Costantino, Rv. 274684), sebbene possano avere rilevanza anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purchè riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei (cfr. sez. 6, n. 27747 del 15/9/2020, Rv. 279619, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'imputato, per avere la corte di appello ommesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto).

4. Gli altri motivi sono invece manifestamente infondati.

4.1. Le censure sono generiche, non precedute da un effettivo confronto con le ragioni della decisione, queste coerenti con le risultanze probatorie, a loro volta analiticamente esposte nel provvedimento denunciato; esse sono articolate peraltro in ordine a questioni di fatto, non deducibili in sede di legittimità (cfr., sui connotati del ricorso, sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; sez. 4, n. 38202 del 7/7/2016, Ruci, Rv. 267611; Sezioni Un. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; sez. 6, n. 23014 del 29/4/2012).

4.2. Quanto alle doglianze che riguardano il trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che esso è stato giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui [all'art. 133 c.p.](#) e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sul vizio parziale di mente ai sensi [dell'art. 89 c.p.](#) e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021